



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*

**Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della Regione Campania**

I.C. 3 PORTICI DON PEPPE DIANA  
PORTICI (NA)  
Prot. 0003628 del 26/05/2025  
V-10 (Entrata)

**p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale**

**Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico per l'inclusione scolastica: progettazione e organizzazione dei percorsi di inclusione scolastica; misure per garantire la continuità didattica dei docenti di sostegno a tempo determinato.**

Come noto, in vista delle scadenze di fine anno scolastico, le scuole sono tenute a convocare i GLO per la verifica finale dei PEI degli alunni con disabilità e per elaborare la proposta di assegnazione delle risorse di sostegno per il prossimo anno scolastico. Oltre a ciò, vi è la necessità di analizzare la documentazione relativa agli alunni e agli studenti di nuova iscrizione o destinatari di nuove certificazioni.

È un momento di confronto e condivisione particolarmente importante in quanto, in seno al GLO, si procede ad una valutazione globale dell'organizzazione delle attività di sostegno, dei risultati raggiunti, delle difficoltà rilevate e degli eventuali aggiornamenti diagnostico-funzionali intervenuti, al fine di aggiornare le condizioni di contesto ed attuare eventuali modifiche alla progettazione, in coerenza con quanto previsto dall'art.15 del decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020.

Le azioni svolte dai gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica e, in particolare quelle finalizzate alla elaborazione del PEI, non costituiscono un mero adempimento amministrativo ma sono strettamente connesse alla realizzazione del percorso di inclusione e alla sua efficacia in termini di qualità dell'offerta formativa della scuola. Ciò merita grande attenzione da parte delle comunità scolastiche, sia per quello che riguarda la composizione del GLO che per quello che attiene al suo funzionamento.

Considerato che l'interesse e la tutela dei minori sono principi fondanti l'intero sistema scolastico e sociale, si ritiene che tali principi debbano trovare una reale concretizzazione in un sistema integrato che veda la scuola come attore fondamentale, ma non l'unico a dover garantire le misure di personalizzazione più adatte, misure da progettare ed attuare con il contributo dei diversi soggetti tenuti ad intervenire. Tale progettazione deve consentire di esercitare una reale tutela che sia coerente con l'analisi delle difficoltà ma anche delle prospettive di ogni alunno con disabilità, con l'obiettivo fondamentale di accompagnarlo in un percorso di progressiva valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini.

L'approccio alla disabilità ha subito numerose trasformazioni e l'importante cambiamento di paradigma che si è realizzato a partire dalla Dichiarazione ONU sui diritti delle persone con disabilità (O.N.U., 2006), che fa proprio il modello bio-psico-sociale della disabilità basato sul rispetto dei diritti umani, ha determinato trasformazioni culturali e sociali tradotte, negli ultimi anni, in atti normativi a tutela delle persone con disabilità imponendo alla società e ai contesti educativi e lavorativi di farsene carico.

Un approccio proattivo che ha richiesto un "fare" e una consapevolezza nuova in materia di disabilità perché tale approccio è oggi richiesto e indicato come requisito per la progettazione in materia di inclusione ed in particolare per l'inclusione scolastica.

Il nuovo iter procedurale per il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, a partire dalle previsioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, così come novellato dal decreto legislativo 96/2019, prevede che la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza della persona sia condotta secondo criteri più attenti al suo "funzionamento" e, soprattutto, mirati a favorire una migliore inclusione nel contesto scolastico.

In tale scenario la considerazione dei livelli di disabilità - "grave" (art. 3, comma 3, legge 104/92) e "lieve" (art. 3, comma 1) si articola secondo gradi che sono correlati ad una condizione dinamica, connessi all'interazione della persona con il contesto e, quindi, al suo "funzionamento" superando la considerazione della condizione di disabilità come "deficit" e valorizzando la capacità e la performance dell'alunno con disabilità nell'ambito del contesto scolastico.

L'approccio descritto prevede che non sia la gravità della disabilità a determinare i bisogni dell'alunno con disabilità, ma il suo funzionamento ovvero di cosa ha bisogno nel concreto per realizzare il progetto di vita.

Tale valutazione diagnostico-funzionale richiede una considerazione più attenta delle condizioni personali e – questa la novità positiva della prospettiva ICF – la valutazione della sua interazione con il contesto, che è certamente modificabile.

Un cambiamento che chiama in causa non solo l'insegnante, ma tutta la comunità scolastica, richiedendo l'ausilio consapevole della più ampia "comunità educante". Il fabbisogno è quindi strettamente e dinamicamente correlato agli effettivi interventi messi in atto su più piani: dal sostegno didattico, all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, all'assistenza igienica di base, al lavoro cooperativo dei compagni di classe, di tutti gli insegnanti, alla fornitura di ausili, all'uso di nuove tecnologie e agli interventi sull'ambiente.

#### **- La verifica finale del PEI**

La verifica finale del PEI, alla luce delle precedenti considerazioni, costituisce non solo l'opportunità di valutare l'efficacia degli interventi attuati in una prospettiva di miglioramento, ma costituisce la base per la progettazione dell'inclusione per il successivo anno scolastico, in quanto contiene la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle altre tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione.

Tale proposta sarà dapprima approvata dal GLO e poi acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di formulare la richiesta complessiva rivolta agli Uffici di ambito territoriale e agli Enti preposti.

Pur trattandosi di una proposta, soggetta a vagli successivi come specificato dall'art.10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, essa costituisce un atto importante che, avendo anche considerevoli ricadute sugli impegni di spesa della pubblica amministrazione, deve necessariamente rispettare rigorosi principi di correttezza, equità e responsabilità.

La procedura e la composizione stessa del GLO sono atte a garantire, in seno al gruppo che verifica il PEI, la presenza di figure diverse che possono, ognuna per le proprie competenze, dare un contributo significativo alla elaborazione e verifica del progetto inclusivo e alla individuazione della tipologia e delle competenze richieste alle figure professionali che realizzano tale progetto.

Rileva che la composizione del GLO e la procedura prevista garantiscono che si attui un principio basilare nell'inclusione scolastica: la personalizzazione.

Garantire un'efficace inclusione scolastica significa quindi costruire un percorso, elaborare un progetto, definire quali e quante risorse possano garantire il diritto all'istruzione e alla frequenza scolastica di ciascun alunno, tenendo conto dei bisogni educativi, dello stile di apprendimento, dell'autonomia e del funzionamento di quella persona con disabilità, in quel particolare contesto classe, considerate anche tenendo le altre risorse professionali già presenti nella stessa classe.

Una assegnazione di risorse di sostegno che non tenga in debito conto il contesto organizzativo, relazionale, assistenziale, le capacità e le performance di quell'alunno rispetto al percorso scolastico, priverebbe la progettazione del suo significato più profondo, ovvero annullerebbe la personalizzazione.

La copertura totale delle ore di sostegno, in assenza di una valutazione funzionale e personalizzata delle singole situazioni, sostanzierebbe una gestione dell'inclusione scolastica carente e non conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di funzionamento e composizione dei GLO.

Le Linee Guida allegate al Decreto interministeriale 153/2023, che integra ed aggiorna il precedente D.I. 182/2020, richiamano tale principio: *(..) La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell'alunno/a con disabilità titolare del PEI. Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un progetto educativo personalizzato (..) "L'esigenza di supporto didattico non è automaticamente connessa alla gravità clinica o alla quantificazione del deficit di funzionamento, ma certamente a fronte di documenti ufficiali che certificano compromissioni lievi o parziali, una richiesta elevata di sostegno deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente e responsabilmente motivata."*

Sulla necessaria motivazione il Decreto interministeriale 182/2020, all'art. 15 comma 2- Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse- prevede:

*"Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta."*

La verifica finale del PEI, quindi, è un momento di particolare importanza nella progettazione dei percorsi di inclusione perché la proposta del GLO, in termini di richiesta di risorse professionali per l'inclusione scolastica, costituisce la base della progettazione educativa individualizzata declinata nell'ambito del PEI che deve essere coerente con la richiesta di risorse effettuata in seno al GLO.

## - **Inserimento in una nuova istituzione scolastica e nuove certificazioni: il PEI provvisorio**

In questa fase dell'anno scolastico, i GLO sono impegnati, ove ve ne sia la necessità, a redigere l'eventuale PEI provvisorio ovvero la prima redazione del Piano Educativo Individualizzato, a seguito della presentazione, da parte della famiglia, della certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Come previsto dalle Linee guida allegate al D.I. 153/2023, il PEI provvisorio è da formulare esclusivamente nei seguenti casi:

- 1- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola dell'infanzia;
- 2- iscrizione di alunno certificato con disabilità alla scuola primaria che non abbia mai frequentato la scuola dell'Infanzia;
- 3- alunno non certificato con disabilità frequentante qualsiasi classe delle scuole di ogni grado appena abbia ricevuto, dopo l'iscrizione o dopo l'inizio dell'anno scolastico, per la prima volta la certificazione di disabilità.

Dunque, nel passaggio dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, il PEI provvisorio si deve formulare esclusivamente se l'alunno, mai certificato prima, è stato in quel momento certificato per la prima volta.

Il PEI provvisorio, elaborato nei casi precedentemente indicati, è redatto, appunto in via provvisoria, entro il 30 giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre successivo, a partire dalla scuola dell'infanzia.

La redazione del PEI provvisorio è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, assicurando l'interlocuzione con i docenti della scuola di provenienza ed è redatto da un GLO nominato seguendo le stesse procedure.

Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

Giova ricordare che in caso di trasferimento di iscrizione, il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Si ricorda che, nelle more dell'adozione del Profilo di Funzionamento e del completo adeguamento del SSN alle disposizioni delle Linee Guida adottate con D.I. del 14 settembre 2022, le istituzioni scolastiche terranno ancora conto, per la redazione del PEI, della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale per la predisposizione del PEI.

Ciò è quanto prevede l'art. 14 del decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023 che ha disposto che *“in via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”*.

## - **L'analisi dei fabbisogni e le richieste delle ore di sostegno**

In coerenza con quanto finora illustrato, appare evidente la necessità che tutte le istituzioni scolastiche pongano estrema attenzione alla elaborazione delle richieste che vengono presentate agli Uffici di ambito territoriale di competenza, soprattutto in occasione della determinazione dell'organico di fatto e dell'autorizzazione dei cosiddetti “posti in deroga”.

A tal proposito, è utile sottolineare come l'inclusione scolastica costituisca un sistema che coinvolge necessariamente tutta la comunità scolastica e che deve riguardare l'organico dell'autonomia nella sua interezza. Pertanto, le valutazioni che scaturiscono dai GLO e che si concretizzano nelle richieste di competenza dei dirigenti scolastici vanno ponderate con la massima cura, considerando tutti gli elementi disponibili, come già accennato in precedenza.

Appare evidente che la piena conoscenza del quadro normativo esistente (D.Lgs 66/2017 e s.m.i.), dei decreti applicativi emanati (D.I.182/2020, poi integrato dal D.I. 153/2023) debba essere patrimonio non solo del dirigente scolastico dei docenti "specializzati", ma di tutta la comunità scolastica, compreso il personale ATA.

La quantificazione dei fabbisogni e delle richieste deve quindi rispettare le indicazioni nelle Linee Guida allegate al D.I. 153/2023, ma deve anche, e per alunni versi soprattutto, scaturire da una valutazione complessiva, che parta dal "funzionamento" e che tenga conto del contesto classe in cui gli alunni sono inseriti, del contesto scolastico, delle risorse disponibili nella classe, della necessità di disporre di risorse aggiuntive garantite da altri soggetti.

Troppo spesso il ruolo dell'insegnante di sostegno è oggetto di interpretazioni discutibili, se non del tutto sbagliate, che lo vedono "caricato" di tutte le necessità dell'alunno, con il rischio di perdere di vista la sua funzione principale di facilitatore dell'apprendimento. In questa logica, scuola, famiglia e altri esperti nel GLO possono rischiare di considerare il suo ruolo come "esclusivo", ostacolando, di fatto, l'inserimento nella comunità dei pari e la costruzione di un percorso di miglioramento nel perseguimento degli obiettivi personalizzati e di progressiva autonomia, percorso si fonda sul principio della corresponsabilità educativa.

In tale contesto, particolarmente importante è il ruolo del dirigente scolastico, nell'esercizio della gestione unitaria ed omogenea del sistema di inclusione, sia per gli aspetti formali che sostanziali.

In particolare, direttamente o tramite i propri delegati, il dirigente garantisce il rispetto della norma e delle Linee Guida ed è responsabile della piena utilizzazione di tutte le risorse, sia di quelle già presenti nell'organico di diritto, sia di quelle autorizzate come posti in deroga.

Quindi, la formalizzazione dell'assegnazione delle ore a ciascun alunno e a ciascuna classe può venire effettuata solo quando vi è contezza delle risorse complessivamente disponibili nell'intera istituzione scolastica.

In estrema sintesi, e senza pretesa di esaustività, le esperienze dei contenziosi che si sono sviluppati negli scorsi anni impongono di riflettere almeno sui seguenti elementi, da porre all'attenzione delle scuole ed in particolare dei dirigenti scolastici:

- Il presidio delle attività dei GLO, le cui scelte a volte non sono sufficientemente motivate; non è infrequente verificare delibere che, senza approfondite motivazioni, si discostano chiaramente dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida, arrivando persino a richiedere coperture per l'intero orario scolastico per alunni con disabilità non gravi o per alunni che, pur in situazione di gravità, possono e debbono essere integrati nella comunità dei pari con l'ausilio di tutti i docenti del consiglio di classe e delle risorse esterne.
- La coerenza tra le delibere dei GLO e i Piani educativi individualizzati.
- Il pieno utilizzo delle risorse professionali anche in relazione alle reali esigenze degli alunni e dell'orario di effettiva frequenza; fermo restando che è obbligo del sistema scolastico

garantire la frequenza dell'intero orario delle lezioni, capita a volte che, nella programmazione delle attività dei docenti, non si tenga conto delle eventuali esigenze terapeutiche dei minori.

- La necessità di provvedere all'emanazione dei decreti di attribuzione delle ore di sostegno solo dopo aver avuto un quadro complessivo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica.
- La necessità di tenere in debito conto degli esiti di eventuali contenziosi sviluppatasi nel tempo; a tal proposito, è noto che le pronunce dei Tribunali amministrativi si riferiscono alla situazione di uno specifico anno scolastico; ciò non toglie che di tale pronunce si debba tener conto nella fase di verifica del PEI, evitando di cadere in sottovalutazioni di opposta natura: ci si riferisce, da un lato, ad istituzioni scolastiche che presentano richieste basate su pronunce molto "datate", dall'altro a istituzioni scolastiche che non analizzano con la dovuta attenzione il ripetersi di contenziosi riferiti allo stesso alunno nello stesso ciclo di istruzione.

#### - **Le azioni per garantire la continuità didattica**

Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, il decreto ministeriale n.32 del 26 febbraio 2025 ha previsto specifiche misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

Il Ministero dell'Istruzione del Merito ha accompagnato l'emanazione del decreto con la nota prot. n.105914 del 7 maggio 2025 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione che fornisce alle scuole indicazioni operative specifiche.

I dirigenti scolastici, al fine di assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, attiveranno la procedura per la conferma dei docenti di sostegno ove siano presenti alcune condizioni necessarie.

**Il primo passaggio richiesto è la richiesta espressa da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, da acquisire entro il 31 maggio 2025;** acquisita tale richiesta il dirigente scolastico effettuerà una valutazione preliminare della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe, da comunicare all'Ufficio scolastico territorialmente competente, alla famiglia e al docente entro il 15 giugno.

È richiesta la espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato.

Il prerequisite essenziale per procedere alla conferma è costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell'anno scolastico 2024/2025 una supplenza fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2025) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La Nota citata chiarisce che, prima di procedere alla conferma, entro il 31 agosto 2025, l'Ufficio scolastico territorialmente competente dovrà verificare che il docente abbia titolo alla nomina su uno dei posti del contingente complessivo dei posti disponibili nell'ambito delle operazioni di

conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2025/2026 e che il posto di sostegno su cui operare la conferma sia istituito anche nell'anno scolastico 2025/2026 e non assegnato a personale di ruolo.

Si raccomanda quindi a tutti i dirigenti scolastici di seguire puntualmente le indicazioni di cui alla citata nota del 7 maggio 2025, curandone la diffusione e la dovuta informazione.

#### Allegati

- a) D.I. 153/2023 (adozione modello PEI)
- b) Linee Guida allegate al D.I. 153/2023
- c) D.M. 32/2025 (continuità didattica docenti di sostegno a tempo determinato)
- d) Nota MIM prot. 105914 del 7 maggio 2025 (indicazioni operative continuità)

Il Direttore Generale  
Ettore Acerra

Barbara Barbieri  
DT- referente regionale inclusione